

Allegato "B" (Ordinanza Commissariale n. 2/3914/2010 del 02 marzo 2011)

OPCM n. 3914/2010 - ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 9 SETTEMBRE 2010
NEI COMUNI DI ATRANI E SCALA IN PROVINCIA DI SALERNO

**Direttiva che fissa criteri di priorità e modalità attuative per la concessione
dei contributi di cui all'art.1, comma 3, lett. b), c), dell'OPCM n. 3914/2010
(art. 1, comma 5, OPCM n. 3914/2010)**

A. DISPOSIZIONI GENERALI

A.1 Termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati

Entro il termine perentorio sotto indicato, decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente Direttiva, al Comune in cui è ubicato il bene danneggiato in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010 deve essere presentata, al fine di accedere ai contributi qui previsti, apposita domanda in carta semplice:

- a) dai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo e ad uso diverso, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera B.4, utilizzando l'allegato modulo DC/P;
- b) dai proprietari di beni mobili e mobili registrati, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera C.2, utilizzando l'allegato modulo DC/P;
- c) dagli esercenti un'attività produttiva ed economica o, qualora non coincidenti con questi, dai proprietari dei beni destinati ad attività produttiva ed economica, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera D.6, utilizzando l'allegato modulo DC/AP.

Alla domanda può essere allegata la eventuale documentazione fotografica relativa ai danni subiti, ed acquisita nell'immediatezza dell'evento.

La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo.

Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, o non sia corredata della perizia, asseverata o giurata, di cui si dirà nel seguito, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un congruo termine e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.

Le condizioni previste nella presente Direttiva devono sussistere dalla data dell'evento calamitoso sino al pagamento del contributo.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

All'istruttoria delle domande di contributo provvedono i Comuni come meglio precisato nella successiva lettera F.1.

La domanda deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di:

- a) giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente Direttiva, per i casi di cui alla successiva lettera B (distruzione, inagibilità totale, danneggiamento dell'unità immobiliare ad uso abitativo e ad uso diverso) e lettera C (danni a beni mobili registrati e non registrati di soggetti privati);

- b) giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente Direttiva, per i casi di cui alla successiva lettera D (danni alle unità immobiliari a uso produttivo ed economico, ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva ed economica e per la sospensione dell'attività), al fine di favorire l'immediata ripresa delle medesime attività, stante la peculiare vocazione turistica dei luoghi.

A.2 Beni ammissibili a contributo

A.2.1 Beni immobili

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni, nei limiti e secondo le classi di priorità previsti nelle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni, se distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso:

- a) unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile destinata ad abitazione principale del proprietario, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio;
- b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o, secondo le precisazioni della lettera B.3, di un terzo, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio;
- c) unità immobiliare danneggiata destinata all'esercizio di un'attività produttiva ed economica.

Ai fini della presente Direttiva si intende:

- α) con unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quella in cui risulta, sin dalla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica del proprietario o, secondo le precisazioni della lettera B.3, del terzo ai sensi dell'art. 43 del codice civile (identificata catastalmente da un mappale e un subalterno), ubicata nel territorio del Comune colpito dall'evento;
- β) con unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva ed economica, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l'attività, ubicati nel territorio del Comune colpito dall'evento calamitoso;
- χ) con attività produttiva ed economica, anche quella esercitata da un libero professionista;
- δ) con locale pertinenziale destinato a uso accessorio, quello ad uso diverso da quello abitativo o produttivo, destinato in modo durevole a servizio dell'unità abitativa (cantina, magazzino, locale deposito – categoria catastale C/2; rimessa, autorimessa, stalla, scuderia – categoria catastale C/6; tetti chiusa o aperta – categoria catastale C/7).

A.2.2 Beni mobili

Sono ammissibili a contributo, alle condizioni, nei limiti e secondo le classi di priorità previsti nelle successive lettere della presente Direttiva, se distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso:

- a) unicamente i beni mobili registrati e non registrati, strumentali all'esercizio di attività produttiva ed economica, la cui sede legale e/o operativa è ubicata nel territorio del Comune colpito dall'evento calamitoso;
- b) unicamente i beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli) di soggetti privati e i beni mobili non registrati (arredi e/o elettrodomestici) di soggetti privati, limitatamente a quelli strettamente indispensabili alla vita familiare, custoditi nell'unità immobiliare distrutta o danneggiata.

A.3 Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

- a) ad aree esterne alle unità immobiliari quali, a titolo esemplificativo, giardini, pavimentazioni e fondi esterni;
- b) ad opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.) e alla viabilità privata (passerelle, ponti, strade, etc.);
- c) a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge sia intervenuta sanatoria o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente Direttiva, è accolta dal Comune con riserva;

- d) alle unità immobiliari che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU) o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto, fatta salva la specifica normativa relativa ai fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;
- e) alle unità immobiliari destinate a sede legale e/o operativa di un'impresa che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita denuncia al REA.

A.4 Parti danneggiate dei beni immobili ammissibili a contributo

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici delle unità immobiliari che abbiano subito danni, come di seguito specificati:

- a) murature;
- b) solai/sottofondi;
- c) pavimentazioni;
- d) intonaci;
- e) imbiancatura;
- f) infissi/parapetti;
- g) scale;
- h) fondazioni;
- i) impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario).

Tra le spese di cui sopra sono ricomprese quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo, unicamente qualora, per la specificità dei lavori, tali prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia.

A.5 Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici

In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, la corresponsione del contributo di cui alla presente Direttiva ha luogo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza (cfr. modalità di calcolo di cui alla successiva lettera F.4).

Il richiedente il contributo si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi: tipologia dei beni danneggiati (immobili e, per le attività produttive ed economiche, anche beni mobili ove assicurati) per cui è stato corrisposto il relativo indennizzo, danni periziati, ammontare dell'indennizzo, copertura totale o parziale dei danni subiti.

L'attestazione della Compagnia assicuratrice deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune non appena disponibile e comunque non oltre il termine previsto nella successiva lettera F.3.

A.6 Classi di priorità per l'assegnazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti classi di priorità:

1. unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo ed economico e beni mobili, registrati e non registrati, strumentali all'esercizio dell'attività produttiva, al fine di favorirne l'immediata ripresa, stante la peculiare vocazione turistica dei luoghi.
2. unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile destinata ad abitazione principale del proprietario, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio;
3. unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio;
4. beni mobili registrati e non registrati, di soggetti privati;
5. sospensione dell'attività produttiva.

L'ammissibilità a contributo di tutte le classi di priorità sopra indicate dipenderà dal rapporto tra l'importo dei danni dichiarati nelle domande di contributo/perizie, in possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, e le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

L'ammissibilità a contributo di tutte o parte delle predette classi di priorità sarà disposta con Ordinanza del Commissario delegato.

B. CONTRIBUTI PER LA DISTRUZIONE, INAGIBILITA' TOTALE, DANNEGGIAMENTO DELL'UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO E AD USO DIVERSO.

B.1 Contributo relativo all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario distrutta o totalmente inagibile, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio

Nel caso di distruzione o di inagibilità totale dell'abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso, nei limiti delle risorse a disposizione del Commissario delegato, nella misura del 70% del costo di demolizione e successiva ricostruzione in sito o, qualora non consentito dai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti, del costo di costruzione o acquisto di una unità abitativa principale nello stesso comune o in un comune limitrofo, e comunque non oltre il limite massimo, eventuale IVA inclusa, di Euro 30.000,00.

B.2 Contributo per danni all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio

In caso di danni all'abitazione principale del proprietario il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 70% del danno stimato o, se di importo inferiore, della effettiva spesa di ripristino, IVA inclusa, e comunque non oltre il limite massimo di Euro 30.000,00.

B.3 Contributo per danni all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale di un terzo, costituita dall'unità principale e da eventuale locale pertinenziale destinato a uso accessorio

Qualora il proprietario non richieda o non abbia titolo a richiedere il contributo per la propria abitazione principale, il contributo è concesso per i danni ad una unità immobiliare di sua proprietà, destinata ad abitazione principale di un terzo che ivi risiede a titolo di diritto reale o personale di godimento (es.: locazione, comodato, usufrutto). Il contributo è concesso per una sola abitazione secondaria danneggiata del proprietario e nei limiti di cui alla precedente lettera B.2.

B.4 Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo

La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1, B.2 o B.3 è sempre sottoscritta dal proprietario.

La domanda deve essere corredata:

- a) della perizia asseverata o giurata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, riportante gli elementi specificati nella successiva lettera E.1, in caso di unità immobiliare danneggiata;
- b) della dichiarazione, ove già disponibile, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice di cui alla precedente lettera A.5, in caso di danni oggetto di indennizzi assicurativi.

B.5 Cessione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata

Il proprietario che, prima dell'ultimazione dei lavori, aliena il suo diritto sull'unità immobiliare danneggiata (seconda casa) a soggetto diverso dal terzo che alla data dell'evento calamitoso vi risiede a titolo di usufrutto, locazione, comodato, etc., decade dal contributo; in tal caso, ove eventualmente già percepito, il contributo dovrà essere restituito.

Non costituisce causa di decadenza dal contributo la cessione, prima dell'ultimazione dei lavori, della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che ha riservato a sé l'usufrutto.

In caso di decesso del proprietario, il contributo è corrisposto al soggetto che alla data dell'evento calamitoso risulta residente nella medesima abitazione principale danneggiata del proprietario, e che sia già comproprietario di tale unità alla medesima data, o ne abbia acquisito successivamente la proprietà a titolo di successione ereditaria. In presenza di più soggetti aventi titolo al contributo alle condizioni qui previste, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri con scrittura privata autenticata a norma di legge.

La pubblica amministrazione è in ogni caso estranea a eventuali controversie tra tali soggetti.

C. CONTRIBUTI PER I DANNI A BENI MOBILI REGISTRATI E NON REGISTRATI DI SOGGETTI PRIVATI

C.1 Contributo per danni ai beni mobili registrati e non registrati di soggetti privati

Nel caso di danni a beni mobili registrati e non registrati, il contributo è concesso, nei limiti delle risorse a disposizione del Commissario delegato, fino al 75% del danno.

Detto danno deve essere stimato sulla base delle spese fatturate sostenute per la riparazione o l'acquisto. In caso di rottamazione il valore del bene, e quindi del danno, sarà desunto dai listini correnti riferiti alla data dell'evento, fissando in Euro 1.000,00 il valore minimo riconosciuto del danno, corrispondente al valore minimo di rottamazione.

Sono ammissibili a contributo unicamente i beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli) e i beni mobili non registrati (arredi e/o elettrodomestici), limitatamente a quelli strettamente indispensabili alla vita familiare, custoditi nell'unità immobiliare distrutta o danneggiata.

C.2 Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo

La domanda di contributo di cui alla precedente lettera C.1 è sempre sottoscritta dal proprietario.

La domanda deve essere corredata:

- α) della copie delle spese fatturate per la riparazione o l'acquisto o, in caso di rottamazione, della proposta di valutazione del bene desunto da listini correnti alla data dell'evento;
- β) della dichiarazione, ove già disponibile, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice di cui alla precedente lettera A.5, in caso di danni oggetto di indennizzi assicurativi.

D. CONTRIBUTI PER DANNI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI A USO PRODUTTIVO ED ECONOMICO, AI BENI MOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ECONOMICA E PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

D.1 Contributo per i danni all'unità immobiliare danneggiata

Il contributo è concesso relativamente all'unità immobiliare costituita da uno o più corpi di fabbrica danneggiati in cui si svolge l'attività produttiva ed economica, limitatamente alle tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4.

D.2 Contributo per i danni ai beni mobili

Il contributo è concesso per le spese di acquisto o ripristino dei beni mobili, anche registrati, distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività produttiva ed economica, quali impianti, macchinari, attrezzature, autoveicoli strettamente funzionali all'attività, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti a condizione che le stesse siano state sostenute e siano comprovabili con documentazione valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data dell'evento calamitoso.

D.3 Contributo correlato alla sospensione dell'attività produttiva ed economica

All'esercente l'attività lavorativa che ha subito la sospensione della stessa per almeno 6 (sei) giorni lavorativi è concesso un contributo correlato alla durata della sospensione dell'attività che non può eccedere 90 (novanta) giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti nel 2009, risultanti dalla relativa dichiarazione, e comunque fino ad un massimale di Euro 20.000,00.

D.4 Limiti percentuali e massimali del contributo

A ciascuna impresa, è concesso un contributo:

- a) fino al 50% del danno stimato o, se di importo inferiore, delle spese sostenute (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) relative all'unità immobiliare di cui alla lettera D.1 e agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera D.2, e comunque non oltre il limite massimo di Euro 200.000,00;
- α) fino al 30% del danno stimato o, se di importo inferiore, delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) relative alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di cui alla lettera D.2, e comunque non oltre il limite massimo di Euro 60.000,00.

D.5 Condizioni per l'accesso ai contributi

Per l'ammissibilità al contributo è necessaria la sussistenza, sin dalla data dell'evento calamitoso, delle seguenti condizioni:

- a) appartenenza degli esercenti l'attività produttiva ed economica ad uno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio e servizi, libera professione;

- b) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- c) iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi;
- d) assenza di procedure concorsuali (ad es. fallimento).

D.6 Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo

La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva ed economica o, nei casi in cui la proprietà dei beni non appartenga all'esercente tale attività, dal proprietario dei beni medesimi a seconda di chi, tra essi, sia tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese.

Al proprietario il contributo è concesso a condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a favore della medesima attività produttiva.

I danni per un importo complessivo fino a Euro 25.000,00 devono essere attestati con perizia asseverata (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), mentre quelli di importo complessivo superiore a Euro 25.000,00 devono essere attestati con perizia giurata redatta, in entrambi i casi, da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, come meglio precisato nella successiva lettera E.1. La perizia asseverata o giurata deve essere allegata alla domanda.

In presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella precedente lettera A.5.

D.7 Cessione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata

Il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata che prima dell'ultimazione dei lavori aliena il proprio diritto a un soggetto diverso dall'esercente l'attività produttiva ed economica, che la detiene a titolo di usufrutto, affitto, etc., o, comunque, ad un soggetto che non assicura la medesima destinazione d'uso a favore della medesima attività produttiva ed economica decade dal contributo; in tali casi, ove eventualmente già percepito, il contributo dovrà essere restituito.

E. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - PERIZIA GIURATA. RELAZIONE TECNICA DEL COMUNE

E.1 Perizia asseverata o giurata

Le domande di contributo relative alle unità immobiliari danneggiate e, per le attività produttive ed economiche, anche ai beni mobili e beni mobili registrati distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività, devono essere corredate, a seconda dei casi previsti nelle precedenti lettere, di perizia asseverata (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o perizia giurata redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, il quale sotto la propria personale responsabilità:

- a) identifica l'unità immobiliare danneggiata dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale e subalterno. In caso di danneggiamento di pertinenze dell'unità abitativa principale, censite con un proprio subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo);
- b) precisa quali, tra gli elementi strutturali e di finitura e gli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4, sono stati danneggiati, descrivendo la tipologia dei danni subiti da ciascuno di essi;
- c) attesta se sussiste il nesso di causalità tra i danni verificatisi e l'evento calamitoso;
- d) stima il costo di ripristino degli elementi strutturali/di finitura e degli impianti tecnologici danneggiati, attraverso un computo metrico estimativo, con l'indicazione delle unità di misura e dei prezzi unitari; per i beni mobili, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva, il perito stima il costo di riparazione o, se distrutto, di acquisto di un bene equivalente. Nel caso di spese già sostenute, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la perizia giurata deve attestare la congruità delle stesse con i valori medi di mercato.

Le spese sostenute per la perizia asseverata o giurata sono a carico dei richiedenti il contributo.

E.2 Relazione tecnica del Comune

In presenza di domande di contributo relative ad unità immobiliari distrutte o totalmente inagibili adibite ad abitazione principale dei proprietari, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla verifica dello stato dell'unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché alla

redazione di una relazione tecnica nella quale occorre specificare se sia consentita o meno la ricostruzione in loco in base ai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti.

F. ISTRUTTORIA E CONTROLLO DELLE DOMANDE A CURA DEI COMUNI. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

F.1 Attività istruttoria e di controllo. Richiesta da parte dei Comuni dell'assegnazione dei finanziamenti

I Comuni, decorso il termine fissato alla precedente lettera A.1 per la presentazione delle domande di contributo, effettuano la relativa istruttoria, ivi incluso, nella misura di almeno il 20% delle pratiche, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, e trasmettono, dando atto dell'esito del controllo, al Commissario delegato, gli elenchi riepilogativi preliminari dei richiedenti il contributo, utilizzando l'allegato prospetto ER/P per le unità immobiliari danneggiate adibite ad abitazione principale ed i beni mobili e mobili registrati distrutti o danneggiati di privati, ed ER/AP per le unità immobiliari danneggiate ed i beni mobili e mobili registrati distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio di un'attività produttiva ed economica.

La predetta attività di istruttoria, di controllo e di trasmissione da parte del Comune deve essere espletata entro il termine di:

- c) giorni 30 (trenta), decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla precedente lettera A.1, per i casi di cui alla precedente lettera B (distruzione, inagibilità totale, danneggiamento dell'unità immobiliare ad uso abitativo e ad uso diverso) e lettera C (danni a beni mobili registrati e non registrati di soggetti privati);
- d) giorni 15 (quindici), decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla precedente lettera A.1, per i casi di cui alla precedente lettera D (danni alle unità immobiliari a uso produttivo ed economico, ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva ed economica e per la sospensione dell'attività), al fine di favorire l'immediata ripresa delle medesime attività, stante la peculiare vocazione turistica dei luoghi.

Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, la domanda è inammissibile, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate al Commissario delegato. Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza al Commissario delegato.

Il Commissario delegato, ricevuti gli elenchi, entro 20 giorni :

- a) verifica, relativamente ad almeno il 10% delle pratiche istruite dai Comuni ed in base al criterio del maggiore importo dei danni dichiarati ed indicati negli elenchi riepilogativi preliminari, la correttezza dell'istruttoria da essi espletata, richiedendo la relativa documentazione; la verifica può comprendere l'ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento;
- b) segnala al Comune interessato eventuali irregolarità riscontrate, da portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove risultino di interesse generale;
- c) comunica, infine, ai Comuni la conclusione delle procedure di verifica.

I Comuni, rimosse le eventuali irregolarità e ricevuta la comunicazione dell'esito della verifica, trasmettono al Commissario delegato la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti ER/P ed ER/AP approvati dal competente organo comunale, ed accompagnata altresì dalla richiesta di eventuale anticipazione per le attività produttive ed economiche.

F.2 Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni

Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati, il Commissario delegato, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi, provvede all'istruttoria per la determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali e sulla base delle classi di priorità stabiliti nella presente Direttiva.

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e alle risorse finanziarie disponibili.

L'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni è disposta con atto del Commissario delegato da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, che può prevedere la liquidazione delle anticipazioni richieste. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui decorre il termine per la presentazione della documentazione di spesa previsto nella successiva lettera F.3.

F.3 Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al contributo

I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi a contributo. Con riferimento alle attività produttive ed economiche, il Comune dovrà altresì vidimare l'originale delle fatture di spesa.

Nel caso di lavori eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate (es.: fornitura di materiali).

Il termine per la presentazione di tale documentazione è fissato in 12 mesi e decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di cui alla precedente lettera F.2. In caso di abitazione principale del proprietario distrutta o totalmente inagibile, il termine è fissato in 24 mesi. Nel caso la documentazione di spesa non venga presentata entro il suddetto termine di 12 mesi, il Comune procederà alla determinazione di decadenza dal contributo assegnato.

Nel caso la documentazione di spesa presentata entro il suddetto termine di 12 mesi sia inferiore al contributo assegnato, il Comune procederà alla determinazione di decadenza per l'importo residuo.

In entrambi i casi il Comune ne darà comunicazione all'interessato e, per conoscenza, al Commissario delegato.

F.4 Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui alla precedente lettera F.3 e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di 12 mesi ivi previsto, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne comunicazione agli aventi titolo. Poiché la presentazione della documentazione da parte degli aventi titolo può avvenire in tempi diversi gli uni dagli altri, il Comune può procedere alla liquidazione del contributo anche in più soluzioni.

Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità: all'importo del danno dichiarato nella domanda/perizia o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato - viene applicata la percentuale determinata nell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni dichiarato nella domanda/perizia e comunicato dal Comune al Commissario delegato con l'elenco riepilogativo definitivo di cui alla precedente lettera F.1, si procederà nel seguente modo:

- a) importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato: il contributo sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato;
- b) importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato: il contributo sarà calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al contributo.

Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi, eventuali indennizzi assicurativi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie assicuratrici, nonché le eventuali anticipazioni per le attività produttive ed economiche.

F.5 Richiesta da parte dei Comuni del trasferimento dei finanziamenti

Entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera F.4 il Comune trasmette al Commissario delegato, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale. Gli atti di liquidazione comunali devono riportare sempre i nomi dei beneficiari del contributo, l'importo del contributo liquidato e gli estremi delle fatture (Ditta emittente, numero e data di emissione, importo al netto e al lordo dell'IVA).